



DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO: DPH002 POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

UFFICIO: Accoglienza Turistica e Classificazione strutture ricettive.

L'Estensore Dott.ssa Patrizia Radicci <small>(firma)</small>	Il Responsabile dell'Ufficio Dott.ssa Patrizia Radicci <small>(firma)</small>	Il Dirigente del Servizio VACANTE <small>(firma)</small>
Il Direttore Regionale Dott. Germano De Sanctis <small>(firma)</small>	Il Componente la Giunta Rag. Mauro Febbo <small>(firma)</small>	

=====

Approvato e sottoscritto:	Il Presidente della Giunta <small>(firma)</small>
---------------------------	--

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente
con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

OGGETTO: Disciplina del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

VISTI, in particolare, l’art. 13-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettiva”:

- comma 4:** “al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, e' istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all’utenza;

- **comma 7:** “i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione;

VISTA la L.R. 26/1/1993 n. 11 “Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3, art. 12 “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11/93” con la quale è stato istituito il Codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 75/1995, al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti;

CONSIDERATO che all’articolo 12, comma 1 della L.R. n. 3/2020, introducendo l’art. 10, comma 2bis della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, definisce che tale codice è rilasciato al momento dell’inserimento della anagrafica della struttura nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, così come introdotto art. 12, comma 2, della L.R. n. 3/2020 “*i soggetti titolari delle strutture ricettive, quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività hanno l’obbligo di pubblicare il Codice identificativo di riferimento (CIR) sugli strumenti utilizzati*”;

PRESO ATTO che la L.R. n. 3/2020, pubblicata sul BURAT Speciale n. 10 del 31.01.2020, ha individuato nei 60 giorni dalla entrata in vigore della norma il termine entro il quale la Giunta Regionale adotti la deliberazione per la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR);

DATO ATTO che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, B&B di cui alla L.R. n. 78/2000, compresi gli alloggi privati dati in locazione per uso turistico, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 75/1995, sono registrate nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA);

ACCERTATO che il Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000», il quale assicura le funzionalità, genera automaticamente un «codice regione» univoco per ogni singola struttura ricettiva, costituito da tredici caratteri alfanumerici: i primi quattro caratteri numerici sono riferiti al codice ISTAT della Provincia di appartenenza, gli altri nove caratteri alfanumerici individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema;

RITENUTO, in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo in esame, di non aggravare lo stesso con riferimento agli adempimenti richiesti agli utenti e ai Comuni e, quindi, di individuare un Codice Identificativo di Riferimento che sia comunque riferito al protocollo rilasciato al momento della ricezione della SCIA e facilmente utilizzabile dai soggetti interessati alla pubblicazione, promozione e commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive, con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato;

RITENUTO , altresì, per le motivazioni sopra esposte di identificare il Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000» e pubblicato nel menù «Anagrafica/ Gestione strutture/Sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva;

ACCERTATO che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà acquisibile direttamente dai gestori delle strutture ricettive, all’ottenimento delle credenziali di accesso a SITRA da parte

della Regione Abruzzo e che pertanto gli stessi potranno utilizzarlo direttamente e renderlo disponibile ai soggetti che gestiscono portali telematici, ovvero agenzie di intermediazione immobiliare di adempiere alla pubblicazione del CIR nel rispetto dei termini di cui all’art.12, comma 1, della L.R. 3/2020;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Turismo, Cultura e Paesaggio” e dal Dirigente del Servizio “Politiche turistiche, demanio marittimo e sostegno alle imprese” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa ed integralmente richiamate:

- 1. di identificare** il Codice Identificativo di Riferimento (CIR), di cui alla L.R. n. 3/2020 con il Codice Regione attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS 1000», il quale è pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture/Sezione Generale», di ogni singola struttura ricettiva;
- 2. di dare atto** che il «Codice Regione», univoco per ogni singola struttura ricettiva, è costituito da tredici caratteri alfanumerici: i primi quattro caratteri numerici sono riferiti al codice ISTAT della Provincia di appartenenza, gli altri nove caratteri alfanumerici individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema;
- 3. di stabilire** che il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) è acquisibile direttamente dai gestori delle strutture ricettive, all’ottenimento delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) da parte della Regione Abruzzo;
- 4. di stabilire** che il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali;
- 5. di stabilire** che i soggetti titolari delle strutture ricettive, ovvero i gestori delle medesime in caso di avvenuta designazione, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione;
- 6. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.